



COMUNE DI ARRE

c.a.p. 35020 - C.F. 80008810287

PROVINCIA DI PADOVA

tel. 049.53.10.355 - 049.53.89.386

Fax 049.53.89.088

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adottato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 8 del 31.03.2005

Titolo I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I Disposizioni Generali

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Durata
- Art. 3 - Sede delle adunanze

Capo II - Il Presidente

- Art. 4 - Presidenza delle adunanze
- Art. 5 - Compiti e poteri del Presidente

Capo III I Gruppi Consiliari

- Art. 6 - Costituzione
- Art. 7 - Conferenza dei capi gruppo

Titolo II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I Inizio e Cessazione del Mandato Elettivo

- Art. 8 - Entrata in carica
- Art. 9 - Dimissioni
- Art. 10 - Decadenza e rimozione dalla carica
- Art. 11 - Sospensione dalla carica - sostituzione

Capo II Diritti dei Consiglieri

- Art. 12 - Partecipazione al Consiglio
- Art. 13 - Diritti dei Consiglieri - Diritto d'iniziativa
- Art. 14 - Interrogazioni
- Art. 15 - Interpellanze
- Art. 16 - Mozioni
- Art. 17 - Affissione e comunicazione delle delibere di Giunta - Diritto di sottoporre le deliberazioni della giunta a controllo preventivo di legittimità
- Art. 18 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi - facoltà di visionare gli atti
- Art. 19 - Richiesta di convocazione del Consiglio
- Art. 20 - Presidenza delle Commissioni Consiliari
- Art. 21 - Diritto di esercizio del mandato - Gettoni di presenza
- Art. 22 - Rimborso spese agli amministratori e assicurazione contro i rischi
- Art. 23 - Astensione obbligatoria

Titolo III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I Convocazione

- Art. 24 - Competenza
- Art. 25 - Avviso di convocazione
- Art. 26 - Ordine del giorno
- Art. 27 - Avviso di convocazione - consegna - modalità - termini
- Art. 28 - Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione
- Art. 29 - Deposito degli atti

Capo II Ordinamento delle Adunanze -

- Art. 30 - Adunanze di prima convocazione
- Art. 31 - Adunanze di seconda convocazione
- Art. 32 - Partecipazione degli assessori non consiglieri

Capo III Pubblicità delle Adunanze

- Art. 33 - Adunanze pubbliche
- Art. 34 - Adunanze segrete

Capo IV Disciplina delle Adunanze

- Art. 35 - Comportamento dei consiglieri
- Art. 36 - Ordine della discussione
- Art. 37 - Comportamento del pubblico
- Art. 38 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula
- Art. 39 - Consiglieri scrutatori

Capo V - Ordine dei Lavori

- Art. 40 - Comunicazioni - interrogazioni - interpellanze - richieste scritte
- Art. 41 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 42 - Discussione - norme generali
- Art. 43 - Fatto personale

Capo VI - Partecipazione del Segretario Comunale - Il verbale

- Art. 44 - La partecipazione del Segretario all'adunanza
- Art. 45 - Il verbale dell'adunanza - redazione e firma

TITOLO IV - LE DELIBERAZIONI

Capo I - Le Deliberazioni

- Art. 46 - Forma e contenuti

Capo II - Le Votazioni

- Art. 47 - Modalità generali
- Art. 48 - Votazioni in forma palese
- Art. 49 - Votazioni per appello nominale
- Art. 50 - Votazioni segrete
- Art. 51 - Esito delle votazioni

TITOLO V - COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I

- Art. 52 - Commissioni consiliari permanenti
- Art. 53 - Competenze delle Commissioni
- Art. 54 - Commissione consiliari temporanee e speciali

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 55 - Entrata in vigore - diffusione

Titolo I
ORGANIZZAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale.
2. L'applicazione delle disposizioni regolamentari è affidata al Sindaco.
3. L'interpretazione del presente regolamento è sempre attribuita al Consiglio Comunale, cui viene sottoposta dal Sindaco.

art. 2 - Durata

1. Il Consiglio comunale dura in carica per il periodo previsto dalla legge sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 3 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala destinata o in altra sede Comunale ritenuta idonea in relazione agli argomenti trattati.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
3. Qualora circostanze speciali, giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore lo richiedano, il Sindaco, determina il diverso luogo di riunione, dandone comunicazione nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede vanno esposte per l'intera giornata la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

Capo II
IL PRESIDENTE

Art. 4 - Presidenza delle adunanze

1. I Sindaco è, per legge, il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la Presidenza è assunta dal vice Sindaco.

Art. 5 - Compiti e poteri del Presidente

1. Il Sindaco rappresenta l'intero Consiglio comunale, anche nelle manifestazioni e nelle cerimonie pubbliche ufficiali, ne tutela le prerogative, assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Il Presidente provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e

precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni e ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Il Presidente cura i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta e il Revisore dei Conti.
6. Esercita ogni altra funzione demandatagli dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti dell'ente.

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 6 - Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere del gruppo che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
5. Ciascun consigliere nel corso della legislatura, può distaccarsi dal gruppo di appartenenza e confluire in un gruppo già costituito, oppure costituire un nuovo gruppo purchè composto da almeno due componenti.
6. Ai capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata a cura del Segretario Comunale la comunicazione dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale.

Art. 7 - Conferenza dei capi gruppo

1. La conferenza dei capi gruppo é l'organo collegiale consultivo composto da tutti i Capigruppo consiliari o loro delegati al fine della programmazione e del coordinamento dei lavori consiliari.
2. Il Sindaco può sottoporre al parere della conferenza dei capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La conferenza dei capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale.
4. La conferenza è inoltre convocata dal Sindaco quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capi gruppo.
5. I capi gruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Titolo II
I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 8 - Entrata in carica

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità o l'incompatibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge; in caso di ineleggibilità si procede alla immediata surrogazione, in caso di incompatibilità si attiva la procedura prevista dalla normativa vigente.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 9 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio comunale, e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio procede alla relativa surrogazione entro e non oltre 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo.
4. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione in seduta pubblica, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 10 - Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità o di incompatibilità, il Consiglio la contesta e attiva la procedura prevista dalla normativa vigente. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I consiglieri sono rimossi dalla carica quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico. Decadono, inoltre, di diritto dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i delitti previsti dalla normativa vigente.
4. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui al precedente comma, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

5. La decadenza dalla carica di consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dallo Statuto. Verificandosi le condizioni dallo stesso previste, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito dallo Statuto. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni presentate per iscritto dall'interessato e decide conseguentemente.
6. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 11

Sospensione dalla carica - sostituzione

1. I consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dalla normativa vigente.
2. Il Presidente del Consiglio, avuta comunicazione del provvedimento di sospensione, dispone la notifica di copia del provvedimento al consigliere sospeso e procede alla convocazione del Consiglio comunale.
3. Il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla comunicazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
4. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

Capo II

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 12 - Partecipazione al Consiglio

1. Ogni Consigliere deve intervenire alle sedute del Consiglio. Qualora vi sia qualche impedimento ne deve dare tempestiva comunicazione al Sindaco o alla Segreteria Comunale, mediante comunicazione scritta (fax, mail) o telefonica.

Art. 13 - Diritti dei Consiglieri - Diritto di iniziativa

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale.
3. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
4. Il Presidente è obbligato ad inserire nell'ordine del giorno la proposta di deliberazione, qualora la richiesta provenga da 1/5 dei consiglieri, come previsto dall'art. 19 del presente regolamento.
5. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è istruita presso gli uffici competenti. Sulla proposta vengono espressi i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere

sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

6. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
7. L'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione.
8. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Sindaco anche durante il Consiglio Comunale.
9. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali alte forme di intervento stabilite dal Regolamento.
10. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli Enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti del Comune, le informazioni e i documenti necessari per espletare il proprio mandato.
11. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i Consiglieri Comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario Comunale.

Art. 14 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta per sapere : se una determinata circostanza sia vera ; se alcuna informazione su tale fatto sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta; se tale informazione sia esatta ; se la Giunta o il Sindaco intendano prendere alcuna risoluzione su determinati oggetti ; o comunque sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione Comunale.
2. Le interrogazioni devono essere fatte non oltre l'apertura della seduta per iscritto o verbalmente, quando se ne riconosca l'urgenza, in modo chiaro e conciso.
3. Il Sindaco, o per esso l'Assessore preposto alla materia cui si riferisce l'interrogazione, può rispondere immediatamente se dispone degli elementi necessari. In caso contrario si riserva di dare risposta scritta entro trenta giorni da quello di presentazione.
4. L'interrogante può replicare per dichiarare se sia stato o meno soddisfatto della risposta. L'intervento di replica non può eccedere la durata di cinque minuti. In caso di risposta scritta tale replica può essere fatta nel primo Consiglio Comunale successivo.

Art. 15 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda circa i motivi e gli intendimenti dell'azione della Giunta in merito alle questioni che riguardano determinati aspetti delle sue competenze politico - amministrative.
2. Le interpellanze sono presentate per scritto in modo chiaro e dirette al Sindaco. Questi ne dà lettura all'inizio della seduta.
3. Il Sindaco fissa la data per la discussione dell'interpellanza, ha però facoltà di consentire l'immediata discussione.
4. Nel giorno fissato per la discussione l'interpellante svolge la sua interpellanza alla quale risponde il Sindaco o l'Assessore competente.
5. L'interpellante può replicare per dichiarare se sia stato o meno soddisfatto della risposta. La durata della replica non può superare i cinque minuti.
6. Se l'interpellanza è firmata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta soltanto al primo firmatario, o in caso di sua assenza, ad uno degli stessi firmatari.

Art. 16 - Mozioni

1. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco e sono iscritte all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile.
2. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze allo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio, del Sindaco o della Giunta.
3. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 17

Affissione e comunicazione delle delibere di Giunta - Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità.

1. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio le deliberazioni di Giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari mediante inoltro di un elenco delle stesse, anche mediante mezzi telematici. In caso di irreperibilità la consegna si intende eseguita con l'affissione, presso il domicilio, di avviso di deposito delle deliberazioni nella segreteria comunale, con invito al loro ritiro.
2. Le deliberazioni di competenza della giunta comunale, adottate nelle materie previste dalla normativa vigente, sono sottoposte a controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione.

Art. 18

Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi
Facoltà di visione degli atti

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell'ufficio segreteria, le deliberazioni con i relativi allegati, adottate dalla Giunta comunale e comunicate ai capigruppo consiliari. Le richieste di visione devono essere evase entro le 24 ore.
3. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 19 - Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 20 - Presidenza delle Commissioni Consiliari

1. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta l'attribuzione della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia.

Art. 21 - Diritto di esercizio del mandato - Gettoni di presenza

1. I Consiglieri Comunali per l'esercizio del mandato elettivo hanno diritti ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite, nei limiti ed alle condizioni delle vigenti disposizioni di legge.
2. I consiglieri percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli e alle commissioni consiliari.
3. Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica, non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari.

Art. 22 - Rimborso spese agli amministratori e assicurazione contro i rischi.

1. I Consiglieri Comunali che risiedono fuori del capoluogo del Comune, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dall'abitazione alla sede comunale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio, delle commissioni consiliari permanenti e delle altre commissioni comunali, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
2. I Consiglieri Comunali, formalmente autorizzati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute debitamente documentate. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale e regionale.
3. Il Comune, in conformità a quanto dispone l'art. 86, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, può assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 23 - Astensione obbligatoria

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di proposte di delibere riguardanti interesse propri o di loro congiunti o affini fino al quarto grado.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
3. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Presidente ed il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti e affini fino al 4° grado.

Titolo III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I
CONVOCAZIONE

Art. 24 - Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Sindaco. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco la convocazione viene effettuata dal vice Sindaco.
2. La prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 25 - Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Sindaco o sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri.
6. L'adunanza su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
7. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
8. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
9. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco.

Art. 26 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno che deve riportare in maniera concisa, ma tale da consentire una precisa comprensione, ciò che sarà sottoposto all'esame del Consiglio.
2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta e ad 1/5 dei consiglieri comunali.
3. Gli oggetti, fatte salve disposizioni specifiche dello Statuto e degli altri regolamenti, sono ordinati, di norma, secondo il seguente schema :
 - a) risposte ad interpellanze, interrogazioni ;
 - b) proposte di deliberazioni ;
 - c) comunicazioni del Sindaco e degli Assessori.
4. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 27 - Avviso di convocazione - consegna - modalità e termini

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri, anche con deposito nella cassetta postale, di norma a mezzo di un messo comunale, che deposita in segreteria le dichiarazioni di avvenuta consegna. Qualora la consegna dell'avviso di convocazione del CC sia avvenuta con deposito nella cassetta postale, fermo restando la validità della convocazione, il dipendente dell'ufficio di segreteria, a maggiore tutela del Consigliere, provvederà, qualora possibile, entro il giorno fissato per la riunione consiliare, ad accertarsi dell'avvenuta conoscenza della riunione stessa a mezzo telefono e/o fax, e/o sms, e/o posta elettronica, con richiesta di conferma di lettura; (*)
2. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono, entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, eleggere domicilio nel Comune, indicando con lettera indirizzata al Sindaco il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
3. L'avviso di convocazione delle sedute ordinarie e straordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.
4. L'avviso per le sedute d'urgenza deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.
5. Gli argomenti da aggiungere all'ordine del giorno, dopo la consegna degli avvisi di prima convocazione, vanno comunicati ai consiglieri con avviso consegnato almeno 24 ore prima della seduta.
6. Nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5, qualora la maggioranza dei presenti lo richieda, la trattazione è rinviata al giorno successivo o ad altro giorno stabilito dal consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti al momento del rinvio stesso.
7. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
8. Quando nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, per il caso che si renda necessaria, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima.
9. Nella seconda convocazione non possono essere introdotti alla trattazione argomenti non compresi nell'ordine del giorno della prima.

Art. 28 - Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune nei cinque giorni liberi precedenti quello della riunione. Il Segretario Comunale deve assicurare che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, una copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze viene inviata, a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito al revisore dei conti.
4. Il Sindaco, deve disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti che saranno trattati.

Art. 29 - Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, entro il giorno lavorativo successivo all'avviso di convocazione.
2. La consultazione degli atti avviene durante l'orario di apertura dell'ufficio segreteria.
3. All'inizio della riunione del consiglio le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
4. Le proposte relative alla modifica dello statuto e dei regolamenti, muniti dei prescritti pareri, già sottoscritti, devono essere trasmesse ai capi gruppo consiliari almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame.
5. Nel caso venga constatato il mancato rispetto del termine di deposito della proposta di deliberazione, questa verrà rinviata alla seduta successiva, salvo il caso in cui rivesta, carattere d'urgenza.
6. La proposta di bilancio, i relativi allegati e la relazione previsionale e programmatica vengono depositati nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità. Entro lo stesso termine la documentazione viene trasmessa ai capigruppo.

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art 30 - Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per deliberare validamente, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al presidente e al segretario comunale. Il segretario, nel corso dell'adunanza, quando accerta che i presenti sono in numero inferiore quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 31 - Adunanze di seconda convocazione

1. In caso di mancanza del numero legale dei consiglieri presenti alla seduta di prima convocazione, si fa luogo ad una nuova adunanza. Tale seconda adunanza dovrà essere tenuta

in giorno diverso rispetto a quella di prima convocazione e dovrà avere ad oggetto gli stessi argomenti iscritti all'ordine del giorno della prima.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco (quattro membri).
4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti, a meno che la loro adozione si renda necessaria per rispettare termini perentori fissati dalle leggi: la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; la partecipazione a società di capitali; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi; i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale; il rendiconto della gestione; i regolamenti; l'istituzione e l'ordinamento dei tributi; i piani urbanistici, i piani territoriali ed i piani di recupero; la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, se non previsti in atti fondamentali precedenti l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Revisore dei conti.
5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione.
6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
8. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, salvo che la loro adozione si renda necessaria per rispettare termini perentori fissati dalle leggi. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
9. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 32 - Partecipazione degli assessori non consiglieri

1. Gli assessori non consiglieri partecipano alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
2. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non é computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Capo III PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

Art. 33 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 34 del presente regolamento.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

Art. 34 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che possano incidere sulla riservatezza delle persone ed in particolare che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni che possano incidere sulla riservatezza delle persone ed in particolare sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula solo i componenti del Consiglio ed il Segretario comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

Capo IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 35 - Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama nominativamente.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 36 - Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Art. 37 - Comportamento del pubblico

2. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
3. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
4. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani.
5. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
6. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
7. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 38 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 39 - Consiglieri scrutatori

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Capo V ORDINE DEI LAVORI

Art. 40 - Comunicazioni - interpellanze - richieste scritte

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni urgenti sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Concluse tali comunicazioni, su tali fatti può intervenire un consigliere per gruppo, per cinque minuti ciascuno.
3. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene, normalmente, nella parte iniziale della seduta pubblica.
4. Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze il Sindaco fa concludere la discussione di quella che è in quel momento in esame e rinvia le altre, eventualmente rimaste da trattare, alla successiva seduta del Consiglio Comunale.
5. Concluse le comunicazioni e interrogazioni, il consiglio procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno e non è possibile la discussione o il voto su argomenti non ricompresi in esso.
6. Spostamenti nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno possono essere disposti, se non c'è opposizione, su iniziativa del Sindaco o di un consigliere, nel caso di opposizione, decide il consiglio, a maggioranza dei presenti, senza discussione.
7. Le mozioni d'ordine riguardanti l'osservanza del regolamento o dell'ordine del giorno, anche relativamente alla priorità di una discussione o di una votazione, sono trattate in precedenza; il Consiglio comunale decide a maggioranza dei presenti, sentito il proponente e un relatore per gruppo e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua richiesta, questa sarà rimandata all'adunanza successiva.
9. L'interpellanza è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato. Quando l'interrogazione ha per oggetto il funzionamento ed i lavori del Consiglio, conclusa l'illustrazione il Sindaco dà risposta all'interpellante o demandare all'Assessore incaricato di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute complessivamente di norma nel tempo di dieci minuti.
10. Alla risposta può replicare solo il consigliere interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore.
11. Nel caso che l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
12. Qualora l'interpellanza sia presentata da più gruppi consiliari, il diritto di replica spetta ad un rappresentante di ciascun gruppo proponente, entro il termine complessivo di norma di cinque minuti.
13. Le interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
14. L'interpellanza può essere presentata anche durante l'adunanza, rimettendo copia del testo al Presidente, che, se ne riscontra il carattere di urgenza, ne dà lettura diretta al Consiglio dopo la trattazione delle interpellanze presentate nei termini ordinari. Il Sindaco o l'Assessore, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interpellante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta,

il Presidente assicura il consigliere interpellante che la stessa gli sarà inviata entro i dieci giorni successivi all'adunanza.

15. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'invito di convocazione, il Presidente fa concludere la discussione dell'interpellanza che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.
16. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo statuto, il bilancio preventivo, l'assestamento del bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali, il Presidente valuterà l'opportunità di inserire nell'ordine del giorno la trattazione di interpellanze, tenendo conto della consistenza degli argomenti trattati.
17. I consiglieri possono richiedere risposte scritte date dal Sindaco entro trenta giorni dalla richiesta, che non formano oggetto di discussione in Consiglio.

Art. 41 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. La parte finale della seduta è normalmente riservata alle comunicazioni del Sindaco e degli Assessori.
3. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
4. Il Sindaco può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
5. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Art. 42 - Discussione - norme generali

1. Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno è lo stesso Sindaco od un assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai consiglieri, sono i proponenti.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capo gruppo - o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
4. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.
5. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno il Sindaco

e un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gli interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 43 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

Capo VI PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE IL VERBALE

Art. 44

La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e ne cura la verbalizzazione.
2. Il Sindaco, durante la seduta del Consiglio, può chiedere al Segretario Comunale di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti che possano facilitare la trattazione degli argomenti in discussione.

Art. 45 - Il verbale dell'adunanza - redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze é l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.
2. Esso attesta, altresì, tutto quanto di significativo e rilevante avviene nel corso della seduta, comprese le dichiarazioni rese dai consiglieri sulle singole proposte di delibera e in merito a mozioni, interpellanze e quant'altro.
3. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale.
4. Il verbale riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
5. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i

concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, facendo pervenire il relativo testo al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

6. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
7. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
8. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
9. Il verbale delle adunanze è firmato dal Sindaco e dal Segretario comunale ed è depositato a disposizione dei Consiglieri.

TITOLO IV LE DELIBERAZIONI

Capo I LE DELIBERAZIONI

Art. 46 - Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione che non costituisca mero atto di indirizzo deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, parere di regolarità contabile, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.
3. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere comunale, precisandone i motivi.
4. La deliberazione consiliare potrà subire nel corso della seduta degli emendamenti, i quali dovranno essere presentati in forma scritta. Se tali emendamenti comportano modifiche sui pareri di regolarità tecnico e contabile, si applicano le disposizioni contenute nel comma 4 dell'art. 13.

Capo II LE VOTAZIONI

Art. 47 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali é effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa.
5. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) questioni pregiudiziali o sospensive ;
 - b) proposte di emendamento ;
 - c) c. per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per punti, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
1. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
2. Per le proposte di deliberazione relative allo statuto o Regolamenti gli emendamenti devono essere presentati alla Segreteria del Comune almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta, come fissato nell'avviso di convocazione, salvo quanto disposto dal Regolamento di Contabilità.
3. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a. per i regolamenti il Presidente pone in discussione, articolo per articolo, gli emendamenti presentati. Il testo definitivo del regolamento viene poi posto in votazione nel suo complesso in forma palese;
 - b. per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.
1. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 48 - Votazioni in forma palese

2. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
3. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
4. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
5. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i consiglieri scrutatori.
6. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 49 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si" favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 50 - Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale; in caso di nomine o designazioni, ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato dal Presidente.
2. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
3. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.
10. Le schede vengono distrutte dopo la proclamazione del risultato.

Art. 51 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. I consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione e rimangono nell'aula vanno computati negli astenuti dal voto di cui al precedente comma 2.
4. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

6. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
7. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
8. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

TITOLO VI COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 52 - Commissioni consiliari permanenti.

1. Il Consiglio Comunale, per il miglior esercizio delle sue funzioni, si avvale a norma dell'art. 13 dello Statuto Comunale di commissioni consiliari permanenti competenti per materia o gruppi di materie affini.
2. Le Commissioni vengono considerate come articolazioni del Consiglio Comunale, con funzioni consultive sugli argomenti demandati alla competenza del Consiglio, concorrendo allo svolgimento dei compiti di indirizzo e di controllo politico - amministrativo allo stesso attribuiti.
3. I pareri e le relazioni delle commissioni consiliari hanno natura consultiva e non vincolano il Consiglio o la Giunta Comunale nelle determinazioni di competenza.
4. Le commissioni sono costituite da cinque consiglieri nominati dal Consiglio, di cui tre appartenenti alla maggioranza e due appartenenti alla minoranza.
5. La nomina delle commissioni è effettuata entro sei mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.
6. Alla formazione delle commissioni si provvederà con le modalità previste dal Regolamento per le nomine e le designazioni a pubblici incarichi di competenza del Comune. (*)
7. In caso di dimissioni o decadenza o per altra necessità di sostituzione di un componente della commissione, si procede con le modalità di cui al precedente comma 6, nella prima seduta successiva.
8. Le Commissioni durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.
9. Il Presidente della Commissione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti, con voto segreto, nella prima riunione della Commissione.
10. La prima riunione della Commissione è convocata dal Sindaco.
11. La convocazione è fatta dai Presidenti delle Commissioni, anche su richiesta di un terzo dei componenti o del Sindaco.
12. La convocazione è fatta ordinariamente con avviso scritto con indicazione dell'ordine del giorno, recapitato ai componenti. In caso d'urgenza la riunione è validamente convocata anche attraverso comunicazione telefonica.
13. L'avviso della convocazione con indicazione degli argomenti è inviato anche al Sindaco ed agli Assessori competenti nelle materie da trattare.
14. Sostituisce il Presidente assente il componente della Commissione da lui designato nella seduta successiva alla sua nomina.
15. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi.
16. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare alle riunioni di ciascuna Commissione, con facoltà di intervenire nella discussione e di esporre relazioni.
17. Il registro delle adunanze di ciascuna Commissione, su cui sono verbalizzati in forma sintetica i pareri espressi, è sottoscritto dal Presidente. La Commissione è tenuta ad esprimersi entro 15 giorni al ricevimento della proposta.

18. Le Commissioni possono chiedere ai rappresentanti del Comune presenti iistituti, aziende o altri enti, di fornire ogni informazione in loro possesso relativa ai compiti istituzionali.
19. Ciascun membro della Commissione può proporre alla discussione della stessa, argomenti rientranti nelle funzioni descritte al comma 1.
20. Il Consiglio Comunale può conferire incarichi di studio su questioni specifiche alle Commissioni permanenti. La Commissione in tal caso può avvalersi anche dell'apporto di esperti esterni, indicati dal Consiglio nella deliberazione di incarico.

Art. 53 - Competenze delle commissioni

1. Le Commissioni consiliari permanenti verranno individuate con deliberazione consiliare, all'inizio di ogni mandato amministrativo. (**)

Art. 54 - Commissioni consiliari temporanee e speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti l'istituzione di Commissioni consiliari temporanee o speciali per determinati mandati, con indicazione dei termini di conclusione dei lavori.
2. I termini dei lavori possono essere rinnovati con le medesime modalità previste per l'istituzione della Commissione.
3. La Commissione, in tal caso, può avvalersi anche dell'apporto di esperti esterni, indicati dal Consiglio nella deliberazione d'incarico.
4. Qualora vengano istituite commissioni speciali aventi finalità di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
5. Sono considerate commissioni di controllo e garanzia quelle commissioni così espressamente definite nell'atto consiliare che le istituisce.
6. Per il funzionamento delle Commissioni temporanee e speciali, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano il funzionamento delle Commissioni permanenti.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 - Entrata in vigore – diffusione

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.
3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.
4. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente ai consiglieri comunali in carica.
5. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
6. Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neo - eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
7. Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai responsabili degli uffici e servizi comunali.

(*) comma così riformulato con deliberazione di Consiglio Comunale n.34/2009

(**) articolo così riformulato con deliberazione di Consiglio Comunale n.34/2009